

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO**  
**DEI TRASPORTI FUNEBRI**

oooooooooooo

**DA AGGIORNARE**

- Approvato con deliberazione C.C. n.22 del 24.04.1998
- Modificato con deliberazione C.C. n.51 del 25.09.1998
- Modificato con deliberazione C.C. n.23 del 30.04.1999
- Modificato con deliberazione C.C. n.15 del 27.04.2010

**Art. 1**  
**GESTIONE DEL SERVIZIO DEI TRASPORTI FUNEBRI**

Ferma restando la facoltà di assumere direttamente la gestione nell'ambito del territorio comunale, anche con diritto di privativa, giusta le norme di cui al R.D. 15 ottobre 1925, n.2578 ed al relativo regolamento di esecuzione, il comune provvede normalmente ad assicurare il servizio dei trasporti funebri conferendolo a ditte private e che diano idonee garanzie di assolverlo con regolarità e decoro, in possesso, congiuntamente delle autorizzazioni al commercio e di pubblica sicurezza di cui all'art. 115 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza.

In ogni caso, troveranno applicazione le norme che formano il presente Regolamento.

**Art. 2**  
**CATEGORIE DEI TRASPORTI FUNEBRI**

Il trasporto funebre sarà di classe unica per tutti i cittadini. La ditta concessionaria dovrà garantire l'esecuzione tempestiva ed esatta dei servizi, ivi compresi quelli per il recupero delle salme per il trasporto di feti e per il trasporto delle salme fuori comune.

**Art. 3**  
**AUTOFUNEBRI**

Il servizio dei trasporti funebri deve essere effettuato, di regola, mediante autofunebri.

Gli autofunebri devono possedere i requisiti di decoro richiesti dalla particolare natura dei servizi cui sono adibiti.

Devono essere muniti di silenziatore e di accorgimenti rivolti ad evitare qualsiasi disturbo alle persone che seguono il corteo. Prima dell'immissione in servizio di nuovi autofunebri, la Ditta assegnataria del servizio deve presentare al Comune una dettagliata descrizione delle caratteristiche tecniche ed estetiche di ognuno di essi, corredata da fotografia.

I mezzi predetti, prima di essere posti in uso, devono essere riconosciuti idonei dall' U.L.S.S. n.21.

Devono essere pure collaudati a norma di legge. E' vietata ogni iscrizione sugli autofunebri all'infuori di quelle preventivamente autorizzate dal Sindaco.

Il libretto di idoneità igienico sanitaria deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli Organi di Vigilanza, come sancito dall'art. 20 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. del 10.09.1990 n. 285.

**Art. 4**

## **COFANI FUNEBRI**

Le Ditte assegnatarie del servizio devono tenere a disposizione del pubblico cofani funebri completi di ogni accessorio. L'inosservanza di tale obbligo comporta la decadenza dell'incarico.

I cofani, completi di accessori, devono essere tenuti in mostra dalle ditte in locali all'uopo predisposti. I prezzi devono risultare ben visibili in apposito quadro e sui cofani in mostra; essi si intendono comprensivi anche degli oneri per il trasporto al luogo del decesso. La Ditta deve provvedere, a propria cura e spese una adeguata pubblicità, anche nei locali di vendita, dei tipi di cofani funebri a disposizione.

La Ditta concessionaria dovrà aprire una sede stabile nel territorio comunale entro sei mesi dalla stipula del contratto.

### **Art. 5 PRESTAZIONI ACCESSORIE**

E' vietata alla ditta concessionaria del servizio l'effettuazione di qualsiasi prestazione che non sia prevista dal presente regolamento, ad eccezione dell'allestimento di camere ardenti, dalla fornitura di fiori, dalla stampa degli annunci funebri, della vestizione della salma e del disbrigo di pratiche amministrative inerenti al decesso della persona.

### **Art. 6 PERSONALE**

La Ditta concessionaria deve fornire, a propria cura e spese, agli addetti al servizio trasporti funebri, decorose divise (una invernale ed una estiva), da rinnovarsi periodicamente.

La Ditta concessionaria dovrà assicurare, per ogni servizio funebre l'intervento di almeno quattro addetti compreso il conducente dell'auto funebre.

### **Art. 7 CATEGORIE DEI TRASPORTI E TARIFFE**

I trasporti funebri sono di una sola categoria e di una unica classe. La relativa tariffa è prevista dalla Giunta Comunale ai sensi degli artt. 42-48 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche. (Modificato con CC n.15/2010)

### **Art. 8 CORTEI FUNEBRI**

La celebrazione dei funerali avviene in conformità alle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria.

I necrofori della ditta assuntrice sono tenuti a provvedere al trasporto delle salme o delle ceneri in urna all'interno del cimitero fino al luogo di tumulazione. Sono tenuti, altresì, a coadiuvare il personale del cimitero nelle operazioni preliminari all'inumazione o tumulazione del feretro o delle urne.

Resta inteso che tali operazioni preliminari dovranno essere fornite anche dalle ditte non concessionarie.

### **Art. 9 SERVIZI GRATUITI**

La Ditta assuntrice è tenuta ad effettuare gratuitamente i seguenti servizi:

1. Il trasporto nel cimitero del Comune delle salme di persone indigenti decedute nel Comune in conformità della richiesta che verrà formulata di volta in volta dall'ufficio comunale di Polizia Mortuaria e di assistenza;
2. La rimozione e trasporto di salme dalla pubblica via o dai luoghi privati su richiesta della pubblica Autorità giudiziaria ( Carabinieri, Polizia di Stato ecc..) o di resti ossei dal luogo di rimozione o del rinvenimento ai luoghi disposti dall'Autorità Giudiziaria o dal Comune presso deposito di osservazione o all'obitorio previa autorizzazione del Sindaco;
3. I trasporti dei cofani dei cofani funebri nell'obitorio o nel luogo del decesso degli indigenti di cui la lettera a) nonché l'eventuale vestizione di questi ultimi e la loro disposizione nei cofani;
4. Collaborare con il necroforo del comune di Sanguinetto nelle eventuali estumulazioni, tumulazioni ed esumazioni straordinarie richieste da privati per cambio di sede del feretro, con un numero di persone ritenute sufficiente dal necroforo comunale.

### **Art. 10 FORNITURA COFANI E SERVIZIO FUNEBRE PER GLI INDIGENTI**

Per i funerali degli indigenti, o di persone per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, richiesti dal Comune, è fatto obbligo alla ditta assuntrice di tenere costantemente in deposito presso la propria sede almeno un cofano di legno di larice a coperchio trifacciale verniciato con due mani di vernice iposodica e completo della relativa imbottitura, costruito a norma delle vigenti disposizioni regolamentari.

La spesa relativa alla fornitura di cofano funebre e dello svolgimento della cerimonia funebre sarà a totale carico del Comune e verrà liquidata alla Ditta interessata, previa presentazione di fattura, dell'importo di £1.000.000. Tale importo verrà aggiornato annualmente secondo l'indice ISTAT.

### **Art. 11 NORME PER IL TRASPORTO FUNEBRE DEGLI INDIGENTI**

Il trasporto funebre degli indigenti verrà effettuato dalla Ditta concessionaria.

I familiari o i conoscenti, le associazioni di appartenenza del deceduto indigente, dovranno disporre, a loro spese la stampa e l'affissione di annunci funebri, nonché la confezione di corone o di altre decorazioni floreali intese a conferire l'opportuno decoro all'onoranza funebre dei loro congiunti e soci.

**Art. 12**  
**TRASPORTO A MANO**

La Ditta assuntrice ha l'obbligo di eseguire senza alcun compenso particolare e per qualsiasi percorso i trasporti a mano per quelle località che fossero inaccessibili a carri funebri.

I trasporti a mano possono essere eseguiti in collaborazione con i familiari ed amici del defunto.

**Art.13**  
**TRASPORTI DA E PER ALTRI COMUNI E PER L'ESTERO**

I trasporti da e per altro Comune e l'estero sono disciplinati dal vigente regolamento di Polizia Mortuaria.

**Art. 14**  
**FUNERALI NEI GIORNI FESTIVI**

Sono vietati i funerali nel Comune di Sanguinetto nelle domeniche e nei giorni comunque considerati festivi, salvo il caso di due o più giorni festivi consecutivi o nei casi del tutto particolari a giudizio del Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.

**Art. 15**  
**CAUZIONE**

A garanzia del puntuale ed esatto adempimento degli obblighi assunti la Ditta concessionaria è tenuta a versare una cauzione di £ 1.000.000 anche mediante polizza fideiussoria prima della stipula dell'atto di concessione.

**Art. 16**  
**VIGILANZA E CONTROLLI**

Il comune esercita il controllo con personale proprio sull'operato della Ditta concessionaria, sull'esecuzione dei trasporti funebri e sull'adempimento di tutti gli impegni assunti.

L'U.L.S.S. n.21 verificherà annualmente l'idoneità degli autofunebri e rilascerà il relativo certificato. Eserciterà, inoltre, il controllo sui cofani funebri per verificarne la regolarità.

**Art. 17**  
**SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

La Ditta assuntrice deve eseguire con la massima puntualità e diligenza, osservando, altresì tutte le disposizioni che venissero impartite dall'ufficio di Polizia Mortuaria.

**Art.18**  
**RESPONSABILITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

La Ditta assuntrice si assume ogni responsabilità nei confronti del personale e dei terzi derivanti da qualsiasi atto o fatto inerente allo svolgimento del servizio.

**Art. 19**  
**SANZIONI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Per qualsiasi inadempienza alle norme del presente Regolamento la Ditta è passibile di una sanzione pecuniaria da £500.000 a £ 1.5000.000, da determinarsi dal Sindaco, previa contestazione dell'addebito.

Nel caso di ripetuta inosservanza da parte della Ditta assegnataria anche di uno solo degli obblighi previsti dalla concessione, dichiarati tutti essenziali, l'Ente potrà senza obbligo di preavviso di diffida o costituzione, risolvere unilateralmente il contratto, procedendo all'incaricamento del deposito cauzionale, fatta salvo ogni azione per danni.

**Art. 20**  
**CONTROVERSIE**

La soluzione di eventuali controversie inerenti all'applicazione del presente regolamento e dei conseguenti atti di scrittura privata è deferita ad un collegio arbitrale, composto da tre membri di cui:

- Uno nominato dalla Giunta Comunale;
- Uno nominato dalla Ditta concessionaria;
- Uno nominato dal presidente del Tribunale.

**Art. 21**  
**CONCESSIONE DEL CONTRATTO**

La ditta assuntrice non può cedere, neppure in parte, la posizione contrattuale senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione del Comune, sotto pena della immediata risoluzione del contratto.

**Art. 22**  
**SPESE RIGUARDANTI IL CONTRATTO**

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione sono ad esclusivo carico della Ditta assuntrice.

**Art. 23**  
**RICHIESTA DI SERVIZIO**

I privati richiederanno il servizio di trasporto direttamente alla Ditta concessionaria, la quale ne darà la tempestiva comunicazione all'ufficio di Polizia Mortuaria, precisando le generalità del defunto, il luogo e l'ora in cui verrà effettuato il funerale.

**Art. 24** (Modificato con CC n 15/2010)

**DIRITTI PER TRASPORTI FUNEBRI ED ENTRATA/USCITA SALMA**

Per ogni trasporto funebre di salme, resti mortali o ceneri, nel territorio comunale o in entrata o in uscita da esso, dovrà essere effettuato il pagamento di un diritto fisso. Il diritto è fissato dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000.

Nel caso in cui la salma, proveniente da altro Comune, sostì all'interno del territorio Comunale per le sole esequie religiose per poi essere seppellita altrove, non dovrà essere effettuato alcuno dei pagamenti di trasporto e/o entrata/uscita salma previsti.

Nessun diritto è dovuto anche nel caso di servizi funebri a persone indigenti, con spesa a carico del Comune ai sensi degli artt. 10-11 del Regolamento, oppure se richiesti dall'Autorità giudiziaria.

**Art. 25** (Modificato con CC n 15/2010)

**RISCOSSIONE DEI DIRITTI**

Il pagamento dei diritti viene effettuato mediante versamento dell'importo corrispondente presso la Tesoreria Comunale – sportello di Sanguinetto, ovvero sul conto corrente postale intestato al Comune di Sanguinetto – servizio di Tesoreria.

**Art. 26**

**DEROGA ALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

Le congregazioni religiose, le Confraternite ed altre associazioni costituite al fine di assicurare le onoranze funebri ai soci, non sono soggette alla disciplina del presente regolamento, ma dovranno limitare la loro attività a beneficio dei rispettivi soci.

**Art. 27**

**ONORANZE FUNEBRI AI CADUTI IN GUERRA O CITTADINI BENEMERITI**

La giunta Comunale potrà assumere a carico del bilancio comunale le spese inerenti alle onoranze funebri di caduti in guerra o di cittadini particolarmente benemeriti. Verificandosi tale evenienza, la Ditta concessionaria applicherà la tariffa di cui l'allegato A).

**Art. 28**

**TRASPORTO FUNEBRE DEI DECEDUTI PER MALATTIE INFETTIVE**

Nei casi in cui la morte sia dovuta ad una malattia infettiva –diffusiva, il Sindaco, su proposta del responsabile del servizio di Igiene Pubblica dell'U.L.S.S. n.21, può ordinare il trasporto urgente del cadavere alla camera mortuaria del cimitero per il periodo di osservazione di legge, mediante autofunebre chiuso.

**Art. 29**  
**DISINFEZIONE AUTOFUNEBRI**

La Ditta assegnataria del servizio dovrà curare la disinfezione degli autofunebri e degli accessori ogni qualvolta il responsabile del servizio di Igiene Pubblica dell'U.L.S.S. n:21 ne faccia richiesta e subito dopo il trasporto di mori per malattie contagiose.

**Art. 30**  
**PRESCRIZIONI SANITARIE**

Per i morti di malattia infettiva, l'autorizzazione al trasporto per il periodo dal 1 maggio al 30 settembre è data solo quando è stato accertato che al cadavere, composto nella duplice cassa, sia stato iniettato nel torace e nell'addome un litro di soluzione di sublimato corrosivo al 3% o di acido fenico al 5% o di formalina al 3%.

In tali casi le salme devono essere poste nella cassa con gli indumenti che indossano ed avvolte in un lenzuolo imbevuto di soluzione di acido fenico al 5%.

Tali prescrizioni si applicano in tutti i mesi dell'anno per feretri che per raggiungere la località di destinazione impiegano 24 ore di tempo.

**Art. 13**  
**FUNERALI ESEGUITI DA DITTE NON CONCESSIONARIE**

I privati che per onoranze funebri di loro congiunti intendessero avvalersi di ditte non concessionarie dovranno preventivamente versare nelle casse comunali il diritto previsto di tariffa allegato "A" mediante versamento dell'importo corrispondente presso la Tesoreria Comunale CARIVERONA Agenzia di Sanguinetto. L'attestazione del versamento dovrà essere consegnata all'ufficio di Polizia Mortuaria.

**Art. 32**  
**DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione oggetto nel presente regolamento avrà durata triennale.

**Art. 33**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto da presente regolamento, si richiamano le disposizioni contenute nel vigente regolamento Generale di Polizia Mortuaria.

Il presente regolamento abroga il regolamento per il servizio trasporti funebri precedentemente adottato.



ALLEGATO A) soppresso con delibera CC n 15/2010

TRARIFFA SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI

- Eseguiti da Ditta concessionaria £ 250.000
- Eseguiti da Ditta estranea alla concessione £ 400.000

DIRITTO PER ENTRATA ED USCITA FERETRI:

- **cittadini residenti in vita in Sanguinetto e deceduti altrove, o cittadini residenti in vita a Sanguinetto e seppelliti in un altro Comune, fatto salvo il pagamento per il servizio per il trasporto funebre sopra citato, sia per la Ditta concessionaria che per le altre Ditte:**  
**esenzione dal pagamento del diritto di entrata ed uscita feretro;**
- **cittadini non residenti in vita a Sanguinetto, deceduti altrove o in Sanguinetto, che vengono seppelliti in questo Comune o in altro, fatto salvo il pagamento per il servizio di trasporto funebre: £ 100.000 quale diritto di entrata e/o uscita feretro sia per la Ditta concessionaria che per le altre Ditte;**

**DIRITTO PER ENTRATA ED USCITA FERETRI (persone già decedute) CASSETTE, OSSARIO, URNE CINERARIE:**

- Salme £ 100.000
- Resti mortali o ceneri £ 50.000

## INDICE

1. Art.	Gestione del servizio dei trasporti funebri.....	pag.2
2. Art.	Categorie dei trasporti funebri.....	pag.2
3. Art.	Autofunebri.....	pag.2
4. Art.	Cofani funebri.....	pag.2
5. Art.	Prestazioni accessorie.....	pag.3
6. Art.	Personale.....	pag.3
7. Art.	Categorie dei trasporti e tariffe.....	pag.3
8. Art.	Cortei funebri.....	pag.3
9. Art.	Servizi gratuiti.....	pag.3
10. Art.	Fornitura cofani e servizio funebre per gli indigenti.....	pag.4
11. Art.	Norme per il trasporto funebre degli indigenti.....	pag.4
12. Art.	Trasporto a mano.....	pag.4
13. Art.	Trasporti da e per altri comuni e per l'estero.....	pag.5
14. Art.	Funerali nei giorni festivi.....	pag.5
15. Art.	Cauzione.....	pag.5
16. Art.	Vigilanza e controlli.....	pag.5
17. Art.	Svolgimento del servizio.....	pag.5
18. Art.	Responsabilità per lo svolgimento del servizio.....	pag.5
19. Art.	Sanzioni e risoluzione del contratto.....	pag.5
20. Art.	Controversie.....	pag.6
21. Art.	Concessione del contratto.....	pag.6
22. Art.	Spese riguardanti il contratto.....	pag.6
23. Art.	Richiesta di servizio.....	pag.6
24. Art.	Riscossione dei diritti.....	pag.6
25. Art.	Diritti di entrata ed uscita salme.....	pag.7
26. Art.	Deroga all'applicazione del regolamento.....	pag.7
27. Art.	Onoranze funebri a caduti di guerra o cittadini meritevoli.....	pag.7
28. Art.	Trasporto funebre dei deceduti per malattie infettive.....	pag.7
29. Art.	Disinfezione autofunebri.....	pag.7
30. Art.	Prescrizioni sanitarie.....	pag.8
31. Art.	Funerali eseguiti da ditte non concessionarie.....	pag.8
32. Art.	Durata della concessione.....	pag.8
33. Art.	Disposizioni finali.....	pag.8

Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione C.C. n. 22 del 24.04.1998, esecutiva ai sensi di legge, e pubblicato all'albo pretorio del 28.04.1998 al 15.06.1998, senza opposizioni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO